II Municipio

Via Lucomagno 14 6710 Biasca 091 874 39 00 091 874 39 21 info@biasca.ch

www.biasca.ch





1.01.3

Biasca Rif

Indirizzo

Telefono

CH

Fax

E-mail

Internet

11 febbraio 2010 RM 9.2.10//131

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione

Il Municipio, visti di disposti della Legge d'applicazione della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000 e il relativo Regolamento del 2 dicembre 2009, richiamato l'art. 192 LOC e ogni altra normativa applicabile in materia,

decide:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente Ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i cittadini e i locatori devono assumere in caso di arrivo, partenza o trasferimento all'interno del Comune.

Art. 2 Obbligo della notifica in caso d'arrivo

- 1. Ogni cittadino svizzero, tenuto alla registrazione, deve notificare il proprio arrivo nel Comune entro 8 giorni.
- 2. Ogni cittadino straniero, tenuto alla registrazione e venuto nel Comune con l'intenzione di stabilirvisi, deve notificare il proprio arrivo al competente Servizio regionale stranieri e al Comune entro 8 giorni.
- 3. La notifica deve essere effettuata presentandosi personalmente all'Ufficio controllo abitanti (in seguito UCA); la notifica riguardante un'economia domestica avviene a cura di un suo membro maggiorenne.
- 4. Ogni locatore deve notificare all'UCA, con l'apposito formulario ottenibile presso lo stesso Ufficio, l'arrivo di nuovi conduttori, siano essi cittadini svizzeri o stranieri, che risiedono o che hanno in locazione appartamenti nel Comune per periodi superiori a 30 giorni sull'arco di un anno.

Lo stesso vale per il cambiamento d'appartamento all'interno del medesimo stabile.

L'annuncio deve essere effettuato entro 8 giorni dall'entrata in vigore del contratto, o in mancanza di questo, dalla data effettiva d'occupazione.

- Tale obbligo vale anche per chi alloggia gratuitamente e per i datori d'alloggio ai sensi della legislazione sugli esercizi pubblici.
- 5. La notifica personale non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa.

Art. 3 Documenti da presentare

Secondo i casi, la notifica personale d'arrivo deve essere corredata, entro 10 giorni, dai sequenti documenti:

- atto d'origine (se non già depositato presso il precedente comune di domicilio);
- certificato di famiglia;

- passaporto o carta d'identità;
- permessi di polizia (solo per stranieri);
- dichiarazione d'appartenenza ad una cassa malati riconosciuta;
- copia contratto di locazione;
- certificato individuale di stato civile:
- certificato di domicilio:
- estratto della sentenza di separazione o di divorzio.

Questi documenti saranno restituiti ai loro titolari; per contro l'atto d'origine resta depositato presso l'UCA.

Art. 4 Autorizzazione di soggiorno

I cittadini che intendono mantenere il domicilio nel comune di provenienza, nel rispetto delle normative previste dal Codice civile svizzero, devono depositare all'UCA, entro 8 giorni, un'autorizzazione di soggiorno, da rinnovare ad ogni scadenza.

Art. 5 Obbligo della notifica in caso di trasferimento all'interno del Comune

- 1. Chi si trasferisce all'interno del Comune deve notificarsi, di persona o per iscritto, all'UCA entro 8 giorni; gli stranieri devono contemporaneamente notificare il trasferimento all'Ufficio regionale stranieri competente.
- 2. Il locatore deve notificare all'UCA, entro 8 giorni, la partenza della persona dallo stabile dato in locazione; tale obbligo vale anche per chi cessa di alloggiare gratuitamente una persona.
- 3. La notifica personale non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa.

Art. 6 Obbligo della notifica in caso di partenza

- 1. Chi lascia il Comune deve notificarsi all'UCA al momento della partenza; gli stranieri devono contemporaneamente notificare la partenza all'Ufficio regionale stranieri competente.
- 2. Il locatore deve notificare all'UCA, entro 8 giorni, la partenza della persona dallo stabile dato in locazione; tale obbligo vale anche per chi cessa di alloggiare gratuitamente una persona.
- 3. La notifica personale non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa.

Art. 7 Catalogo dei dati

Ogni modifica nel catalogo dei dati deve essere notificata dall'interessato all'UCA entro 8 giorni. La notifica può essere effettuata per iscritto.

Art. 8 Accertamenti

- Per eventuali accertamenti, l'UCA si avvale della collaborazione degli agenti della Polizia comunale, i quali sono autorizzati a richiedere le informazioni e i documenti occorrenti a definire la situazione d'ogni cittadino presso il domicilio di quest'ultimo.
- 2. L'UCA può inoltre chiedere alla Polizia comunale di accompagnare un cittadino presso gli uffici comunali nel caso in cui una prima convocazione ed un successivo sollecito non dovessero avere un seguito.

Art. 9 Informazioni

1. L'UCA trasmette in ordine sistematico i dati personali riguardanti nome, cognome e indirizzo d'ogni cittadino iscritto.

- 2. L'UCA trasmette, su richiesta scritta e dietro pagamento anticipato della tassa di cancelleria, le indicazioni concernenti il nome, cognome, sesso, indirizzo, data d'arrivo o di partenza, luogo d'origine e data di nascita d'ogni cittadino iscritto, se l'istante fa valere un interesse legittimo.
- 3. L'UCA declina ogni responsabilità giuridica circa l'esattezza o meno di tutte le informazioni rilasciate.

Art. 10 Reclami e ricorsi

- Contro le decisioni dell'UCA è data facoltà di reclamo al Municipio.
- Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
 È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative, riservate le disposizioni di altre leggi speciali.

Art. 11 Contravvenzioni

- 1. Chi non ottempera alle disposizioni previste nella presente ordinanza è passibile di una multa; in casi gravi è riservata l'azione penale.
- 2. Nel rispetto della procedura di contravvenzione di cui all'art. 145 LOC sono previste le seguenti ammende:

-	mancata notifica d'ogni modifica nel catalogo dati personali	fr.	50.00
-	mancata notifica arrivo/partenza/trasferimento (cittadino)	fr.	100.00
-	mancata notifica arrivo/partenza (proprietario/amministrazione)	fr.	100.00
-	mancata presentazione documentazione dopo il primo sollecito	fr.	100.00
-	mancata presentazione, senza giustificazione, ad una convocazione UCA	fr.	100.00
-	presentazione su intimazione da parte della Polizia comunale		150.00

Gli importi sopra indicati possono essere cumulati.

3. I contravventori alle norme della legge cantonale saranno denunciati all'autorità cantonale competente.

Art. 12 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di legge federali e cantonali in materia.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. marzo 2010 ed abroga la precedente ordinanza entrata in vigore il 1. marzo 2008.

Per il Municipio:

il Sindaco

100 L

avv. Jean-François Dominé

il Segretario

Igor Rossetti

Approvata con risoluzione municipale no.131 del 9 febbraio 2010.

Esposta all'albo comunale dal 12 febbraio al 27 febbraio 2010.